



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0165/TFNSD-2021-2022  
Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2021-2022

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente  
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)  
Roberto Proietti – Vice Presidente  
Giuseppe Rotondo – Vice Presidente  
Andrea Fedeli – Componente  
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell'udienza fissata il giorno 13 giugno 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7727/178 pf21-22/GC/blp del 7 aprile 2022 nei confronti di Giuseppe Palmerini, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con atto del 7 aprile 2022 la Procura Federale ha deferito i sigg.ri:

- Palmerini Giuseppe, all'epoca dei fatti, Dirigente Onorario della Lega Nazionale Dilettanti: per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver ideato un piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici, in concorso con il Vice Presidente Vicario del CR Umbria, sig. Giampiero Micciani, fissando un incontro con lo stesso Micciani e con i consiglieri Salvatore Avola, Carlo Emili, Marco Giovagnola e Simone Ortenzi, presso la sede della propria società - la Palmerini Group - il giorno 5 ottobre 2021 alle 18:00, per sottoscrivere, in quella sede, delle lettere di dimissioni irrevocabili con effetto immediato, da lui stesso precompilate, minacciandoli, altresì, che in caso di ritardata o mancata sottoscrizione ne sarebbero derivate gravi conseguenze con la Procura Federale;
- Micciani Giampiero, all'epoca dei fatti, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbria: per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, delle NOIF, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver concorso con il sig. Giuseppe Palmerini al piano finalizzato ad ottenere le dimissioni di cinque consiglieri allo scopo di far decadere il Comitato Regionale Umbria LND, azzerandone i vertici.

#### La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 3.5.2022, nei termini consentiti dal Codice di giustizia sportiva il Palmerini ha depositato richiesta di differimento della trattazione per gravi motivi di salute.

Prima dell'apertura del dibattimento, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. Micciani Giampiero hanno depositato accordo che il Tribunale ha ritenuto efficace, giusta pronuncia n. 136 del 3 maggio 2022.

Il Tribunale ha, poi, rinviato la trattazione del procedimento, per la restante posizione, all'udienza del 13 giugno 2022.

In data 26 maggio 2022 la difesa del Palmerini ha depositato il certificato di morte del proprio assistito.

#### Il dibattimento

All'udienza del 13 giugno 2022 la Procura Federale ed il Collegio hanno preso atto dell'avvenuto decesso.

#### La decisione

Alla luce di quanto depositato in atti, preso atto dell'avvenuto decesso del Palmerini, avvenuto nelle more del presente procedimento, il Tribunale ne dispone l'estinzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 giugno 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE  
Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 17 giugno 2022.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia